

**SOCIETÀ MULTICULTURALE: I DIRITTI DELLE DONNE
NELLA VITA FAMILIARE**

di
Paola Bilancia

1. — Le società occidentali sono in gran parte diventate multiculturali per i massivi e, spesso, fuori controllo, flussi d’immigrazione che, a partire dalla metà del XX secolo si sono viepiù intensificati. In Europa, per altro, bisogna distinguere tra quei Paesi quali la Francia o il Regno Unito che hanno accolto e, con diversi percorsi, portato alla cittadinanza nazionale persone provenienti dalle ex colonie o *dominions* da quei Paesi quali Italia, Spagna, Grecia che si sono trovati a fronteggiare immigrati provenienti da Paesi, spesso anche geograficamente lontani, alla ricerca di un livello di vita migliore rispetto a quello del Paese d’origine.

Le politiche d’integrazione sono e saranno sempre di più una sfida delle democrazie occidentali, della loro concezione della tutela dei diritti, della accettazione e, nel contempo, della conformazione degli immigrati non temporanei alle identità culturali del Paese di accoglienza. Laddove, si sottolinea, per identità nazionale non si deve far riferimento a concetti quali: identità linguistica, religiosa o etnica¹, bensì a quel patrimonio di valori che si traducono in principi (democrazia, eguaglianza) o di tutela dei diritti che sono il patrimonio

¹ Del resto, come ha acutamente osservato V. BALDINI, in *Pluralismo culturale e falsi “miti”: la Costituzione per valori*, relazione tenuta al Convegno “I diritti fondamentali nella società multiculturale: verso un nuovo modo di intendere la Costituzione?”, Università di Cassino, 26 novembre 2009, atti in corso di stampa, a proposito del rapporto cittadino Stato: «A scomparire del tutto è quel senso di un’appartenenza quasi ancestrale del cittadino allo Stato, generata da ragioni legata alla comunanza di tradizioni, lingua e cultura, che lo legava anche all’idea di Nazione».

genetico delle società occidentali, trasfuso, poi, nel patrimonio costitutivo della stessa Unione Europea.

Integrazione, però, non significa necessariamente piatta assimilazione della cultura del Paese d'accoglienza ma potrebbe contemperare anche il riconoscimento ed il rispetto delle tradizioni culturali e giuridiche dell'altro, accettazione possibile fino al limite della confliggenza con le "tradizioni" – *lato sensu* intese – del Paese d'accoglienza.

Una politica d'integrazione deve prendere le mosse dal pretendere il riconoscimento dello zoccolo duro dell'ordinamento giuridico nazionale – espressione di valori fondanti della società- per poi confrontarsi con il rispetto dell'identità personale e culturale dell'immigrato di cui – tra l'altro- le istituzioni familiari sono elementi fondativi².

In questo breve saggio si vuole affrontare il problema dei diritti delle donne nell'ambito familiare nelle società multiculturali partendo dalla constatazione della diversa *ratio* delle politiche di integrazione in alcuni Paesi europei, per giungere, poi, a delineare alcuni problemi che si sono posti e sono stati affrontati in sede legislativa e giudiziaria: in definitiva, i problemi sorti in presenza di diversi modelli di famiglia e di vita familiare nelle comunità di stranieri che si sono stanziate nei Paesi europei e delle differenti reazioni degli ordinamenti in Francia, Regno Unito, Italia per far fronte a tradizioni giuridiche culturali altre rispetto ai modelli occidentali.

2. — Come insegnano sociologi e politologi, le metodologie assunte dai Paesi per i processi d'integrazione sono state diverse, sia pure, ovviamente, realizzate nel rispetto di quelli che sono stati individuati quali canoni dell'ordine pubblico nazionale (e internazionale).

In Paesi di più vecchia immigrazione (ex Paesi coloniali) il processo di integrazione è stato avviato su diversi presupposti, tenendo conto dei *nomoi* ordinamentali maturati attraverso secoli di storia.

² Sulla regolazione delle famiglie nelle società transnazionali si veda l'ampio quadro fornito da V. POCAR-P. RONFANI, in *La famiglia e il diritto*, Laterza, Bari 2008, p. 240 e ss.

In Francia, ad esempio, il fondamento costituzionale del principio d'*égalité*, ha comportato l'azzeramento delle simbologie derivanti dalle tradizioni *lato sensu* culturali degli stranieri, nell'intento di realizzare una forzata omogeneizzazione dei loro comportamenti "in pubblico" (divieto di indossare il velo in pubblico o di altri segni religiosi identitari, di simboli religiosi et similia), in sintesi, con l'abolizione delle esteriori differenze culturali e religiose. La volontà di un'inclusione forzata nella cultura francese non ha riservato trattamenti differenziati alle culture identitarie: in una logica d'eguaglianza e non di tutela delle minoranze come "altre" rispetto ai cittadini francesi³.

Il modello egalaritario francese, attuato ormai da mezzo secolo, ha per altro, comportato alcuni problemi di resistenze all'omogeneizzazione di cui il fenomeno di rivolte nelle *banlieue* di Parigi e d'altre città francesi sono stati i sintomi più evidenti.

Il percorso di egualitarizzazione ha, però, dovuto confrontarsi con il riconoscimento di diversi modelli di relazioni familiari di cittadini stranieri residenti in Francia fino al problematico riconoscimento delle situazioni giuridiche delle donne all'interno della famiglia – soprattutto all'interno delle espressioni delle tradizioni islamiche, quali quelle marocchine.

Di fronte ad un diritto di famiglia che affonda le proprie radici nella *Sari'a*, allorché cittadini marocchini hanno chiesto il riconoscimento di situazioni giuridiche derivanti e tutelate dalla loro legislazione, la giurisprudenza francese ha assunto un comportamento ondivago nella doverosa interpretazione di quelli che si sono configurati quali limiti sostanziali – per il loro riconoscimento – derivanti dall'*ordre public*, limiti derivanti da principi costituzionali, dall'ordinamento interno ed internazionale.

Il *pivot* per la soluzione delle rivendicazioni d'istituti espressione di culture e tradizioni giuridiche diverse da quelle "occidentali" è costituito, infatti, dalla difesa dell'*ordre public*.

Il richiamo al pluralismo giuridico normativo ha messo in contrapposizione il diritto positivo francese (il diritto internazionale privato francese) quello sciaraitico – nelle fattispecie considerate, lo

³ Sulle scelte politiche concernenti assimilazione, pluralismo e integrazione nei processi di integrazione nel mondo occidentale e, in particolare sui diversi esempi francese e britannico si veda A. FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Laterza, Bari 2001, in particolare, p. 11 e ss.

statuto personale marocchino⁴ – in altri termini, la conformità degli istituti familiari all'ordine pubblico francese.

Ad esempio, si è posto il problema del riconoscimento dell'istituto del ripudio quale forma di dissoluzione del matrimonio realizzato senza intervento d'alcun tribunale – quale dissoluzione su richiesta unilaterale – possibile prima della riforma del diritto di famiglia in Marocco, Com'è stato lucidamente sostenuto⁵, la “pratica” del ripudio in Francia rappresenta una manifestazione di un codice identitario che ha, di fatto, creato problemi per il suo riconoscimento.

Infatti, come procedere al suo riconoscimento senza considerare l'assenza del diritto alla difesa della parte debole del rapporto, la donna, non presente nel processo – sempre che venisse considerata la necessità di adire un giudice – diritto, questo, riconosciuto quale uno dei diritti fondamentali dagli ordinamenti giuridici nazionali in Europa?

È interessante, pertanto, ricordare l'evoluzione del diritto giurisprudenziale francese sul tema, considerando che l'ordinamento francese è forse stato tra i primi ad affrontare la rivendicazione del riconoscimento d'istituti di tradizione giuridica completamente diversi ed espressione di un ordine sociale diverso.

Nei primi anni '80 si è diffusa – in giurisprudenza e dottrina – la concezione di un *ordre public attenué* che ha consentito una parziale apertura agli istituti stranieri (poligamia e ripudio), apertura che si limitava a considerare solo gli effetti giuridici (prodotti in Francia) di una decisione presa in un Paese estero, non considerando, per altro, come e nel rispetto (o nel mancato rispetto) di quali diritti, la decisione fosse stata adottata all'estero. La giurisprudenza degli anni '80, una volta acquisita l'esistenza della decisione di ripudio (decisione adottata su istanza unilaterale del marito), configurava il ripudio quale “*divorce pour consentement mutuel*” o “*rupture de la vie en commun*”, perseguendo, quindi, una concezione di *ordre public attenué* rispettoso delle tradizioni culturali e sociali dell'immigrato e

⁴ L. MANCINI, *Società multiculturale e diritto*, Clueb, Bologna 2000 fa riferimento alla “cultura giuridica” indicando con ciò il pluralismo normativo ma anche la condizione soggettiva del pluralismo normativo, ovvero l'atteggiamento del singolo di fronte al proprio contesto normativo ed a quello del Paese diverso dal proprio.

⁵ G. SILVA, *Ripudio marocchino e diritto di famiglia francese*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2, 2003, p. 34 e ss.

della sua comunità. Significativa, in proposito, è la sentenza del 1983⁶, secondo cui la *Cour de Cassation* asseriva che il ripudio non era contrario all'*ordre public*, sia pure deciso in assenza della donna, purché la decisione fosse temperata da garanzie pecuniarie a favore della stessa. Nel rispetto della “diversità culturale dei coniugi” rispetto al contesto sociale i principi dell’ordinamento francese non assumevano, quindi, rilevanza preponderante (*ordre public atténué*)⁷.

Il riconoscimento degli effetti d’istituti quali il ripudio, “decisi” all’estero, ha però progressivamente portato il giudice francese ad una diversa considerazione e ad una valutazione sempre più incisiva della tutela dei diritti soprattutto delle donne quali parti deboli nelle relazioni familiari.

Si sarebbero dovuti riconoscere gli effetti di un ripudio – alla stregua di una separazione di fatto – laddove la decisione non fosse stata adottata, in posizione di parità, da entrambi i coniugi o, anche, senza il diritto ad assegni familiari – *rectius*, forme di mantenimento della moglie “ripudiata” non in condizioni di mantenersi?

Così, negli anni ‘90 la giurisprudenza cambiava orientamento e, a fronte di una politica legislativa nazionale più decisa nei confronti dell’integrazione degli immigrati – di inclusione e, simmetricamente, d’esclusione – e decisamente più *tranchant* rispetto alla precedente degli anni ‘80, ha posto come limite al riconoscimento del ripudio il rispetto dei principi dell’ordine pubblico nazionale, in una valutazione delle garanzie assicurate dal Tribunale del Paese d’origine. “di carattere procedurale” nell’adozione della decisione adottata.

Si è, pertanto, escluso il riconoscimento di una decisione di ripudio qualora in essa fossero previste le garanzie pecuniarie⁸ a tutela della donna, assenza di garanzie che l’avrebbe reso incompatibile con l’ordinamento francese. Si tratta sempre di una giurisprudenza adottata in un’interpretazione *attenué de l’ordre public*, ma almeno più rispettosa di alcuni diritti della donna, e frutto, in ogni modo, di un bilanciamento tra le tradizioni giuridiche e sociali d’appartenenza dei cittadini stranieri con la tutela di un livello minimo dei diritti. Alla metà degli anni ‘90, sono entrati nelle valutazioni del giudice – per il

⁶ Cour de Cassation, 3 novembre 1983, *Rev. Crit. Dr. Intern. Privé*, *affaire Rohbi*.

⁷ L’entrata in vigore della Convenzione Franco-Marocchina del 1981 relativa «Au Statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire» confermerà questa tendenza della giurisprudenza francese nei confronti di un ripudio omologato in Marocco.

⁸ Cour de Cassation, 16 luglio 1992, in *La semaine juridique*, 1993, 2.

riconoscimento in Francia di decisioni di ripudio – altri diritti della persona, evidentemente non garantiti: la *Cour de Cassation*⁹ richiamandosi ad una concezione “più ampia” di salvaguardia dell’ordine pubblico in relazione al rispetto dei diritti umani, ha considerato, in particolare, la violazione del principio d’eguaglianza tra i coniugi ed ha esplicitamente richiamato, in proposito, la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo¹⁰ di cui lo Stato francese si è impegnato ad assicurare l’osservanza.

3. — Nel Regno Unito, Paese di grande tradizione coloniale che ha dovuto fronteggiare, al crollo del suo impero, soprattutto l’immigrazione dei cittadini provenienti dai Paesi del *New Commonwealth*, ha, da sempre riconosciuto ed attuato il rispetto delle identità – qualificate in senso ampio – “culturali”, portando avanti politiche per l’integrazione fondate sul principio di “eguaglianza delle differenze”. Ripetendo in patria il rispetto assoluto delle tradizioni etnico-culturali adottato nel periodo coloniale nei confronti delle popolazioni autoctone, si è continuato il dialogo con i mediatori culturali delle diverse comunità “organizzate” stanziate sul suo territorio, e si è promossa, sin dagli anni ’70, una politica legislativa tesa al riconoscimento delle tradizioni etnico-sociali differenti. In definitiva, l’appartenenza ad un gruppo etnico poteva, in molte ipotesi, costituire il presupposto per un trattamento giuridico differenziato. (legislativo e giudiziario)¹¹.

Il principio di eguaglianza “delle differenze” ha permesso il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive differenti rispetto a quelle dei cittadini britannici, consentendo e promuovendo segni

⁹ Cour de Cassation, 31 gennaio 1995, affaire *Malki /Bahri* e Cour de Cassation, 5 gennaio 1999, affaire *H.El Hidrissi/F. Achairif*. Per un’approfondita disamina della giurisprudenza francese sul tema si v. G. SILVA, op. cit. p. 37 e ss.

¹⁰ In particolare, si è richiamato il doveroso rispetto dell’art.5 del Protocollo n.7, ratificato dalla Francia, sull’eguaglianza dei coniugi nel godimento dei diritti e delle responsabilità in relazione al matrimonio, durante il matrimonio ed in caso di suo scioglimento.

¹¹ A titolo esemplificativo si consideri che il *Road Traffic Act* del 1988 ha una sezione specificamente rivolta ai Sik che stabilisce la loro esenzione dall’obbligo di indossare il casco in moto, legittimando tale comportamento sulla base dell’importanza che il turbante riveste nella loro cultura. Per questo ed altri esempi si veda L. MORMILE, *Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo*, in *Familia*, fascic. saggio 1, Giuffrè, Milano 2004, p. 53 e ss..

identitari anche nell'esercizio di funzioni pubbliche: non è difficile, per esemplificare, incontrare a Londra *policewomen* che indossano il chador sopra la divisa.

Per quel che riguarda, poi, gli status familiari, già nel 1972 Westminster ha adottato il *Matrimonial proceeding-Polygamous Marriage Act* con il quale si riconoscono effetti giuridici e dichiarazione di validità di matrimonio contratto “*under a law wich permits polygamy*”. Ora, se la bigamia configura un reato per cittadini britannici – punito con una sanzione fino a sette anni di reclusione – essa, invece, si configura come un istituto familiare giuridicamente “riconosciuto” se adottato nel Paese d’origine dell’immigrato, al quale possono essere connessi anche benefici sociali a carico della collettività. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Pensioni di Londra consente, ad esempio, ai poligami il diritto di chiedere (e ottenere) assegni familiari per ogni moglie “aggiuntiva”: attualmente, quindi, la poligamia può essere riconosciuta formalmente dall’ordinamento britannico se il marito ne faccia esplicita richiesta, purché i matrimoni siano stati celebrati in Paesi nei quali il rito è legale.

Questa possibilità di ampio riconoscimento si rivolge, in effetti, ai componenti della minoranza musulmana (circa due milioni di persone presenti sul territorio) che in base alla legge islamica possono avere più mogli (fino a quattro mogli contemporaneamente) purché dedichino pari tempo e spendano le stesse risorse economiche per ciascuna di loro.

Il poligamo può, pertanto, mantenere le relazioni matrimoniali multiple ed ottenere assegni per ciascuna delle mogli¹². Sono previsti anche altri benefici come sgravi fiscali (sulla *Council Tax*, una tassa corrispondente all’ICI) nella valutazione secondo la quale le famiglie numerose necessitano di un maggior spazio abitativo.

Qualche problema si pone, in verità, per il ricongiungimento familiare delle seconde mogli a seguito delle disposizioni europee sull’immigrazione anche perché, come è noto, dal Trattato di Amsterdam l’immigrazione è divenuta anche area di competenza dell’Unione Europea. In tale contesto non può, perciò, essere ignorata la direttiva n. 2003/86/CE del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare degli immigrati. In via prioritaria va

¹² Si tratta di 92 sterline e 80 pence (123 euro) a settimana per la prima e 33,65 sterline per ognuna delle successive. Denaro versato sul conto corrente indicato dall’uomo.

evidenziato come la direttiva non si fonda sul riconoscimento di una pluralità di modelli familiari, e, che anzi, nella fattispecie¹³, si escludono i ricongiungimenti di coniugi nell'ambito di unioni poligame. Infatti, è previsto che in caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge.

Il sistema britannico di riconoscimento della poligamia per cittadini non britannici mostra, a proposito, qualche contraddizione nell'applicazione. Infatti, se è vero che un uomo sposato non può, a questo punto, ottenere un visto d'ingresso per una seconda moglie in Gran Bretagna, il ministero degli Interni potrebbe sempre consentire l'ingresso delle seconde mogli come studentesse o turiste. Anzi, come si legge sulla stampa¹⁴, “ai funzionari della dogana viene consigliato di lasciar entrare le signore, anche se sospettano che il marito residente abbia aggirato la legge mettendo in scena un finto divorzio” e, si legge in un regolamento per i funzionari di frontiera, “il permesso di entrare nel Regno non può essere negato a una seconda moglie quando si abbia ragione di credere che il marito abbia divorziato dalla prima per convenienza”.

4. — Nel nostro Paese merita premettere una considerazione di ordine generale: l'evoluzione del modello di famiglia nella società rispetto al dettato costituzionale di “società naturale fondata sul matrimonio” non trova regolazione nell'ordinamento. L'insufficiente o, totalmente assente, disciplina delle nuove formazioni sociali da parte del legislatore dimostra una ritrosia alla regolamentazione di formazioni “equivalenti” alla famiglia istituzionalizzata che ritrovano, perciò, nella generale normativa del diritto privato la disciplina dei loro rapporti: si ricordi come i sociologi hanno indicato, a partire dagli anni '70, la presenza significativa nella società di una variegata tipologia di “famiglie” alla ricerca di un loro riconoscimento formale tra le quali annoverano le famiglie ricostituite, monogenitoriali, di fatto, omosessuali *et similia*.

¹³ Si v. art. 4, c. 4 della direttiva prec. citata.

¹⁴ G. SANTEVECCHI nell'articolo dal titolo: *Londra: assegni familiari ai poligami*, apparso sul *Corriere della sera* il 4 febbraio 2008.

Per il nostro Paese ed ai fini di circostanziare la “famiglia” e le relazioni familiari regolate dall’ordinamento si deve far riferimento alla riforma del diritto di famiglia del 1975, realizzata in una prevalente visione “puerocentrica”, a precipua tutela dei figli e, nel contempo, per quel che riguarda la disciplina delle relazioni familiari con cittadini stranieri e l’individuazione della normativa (di diritto privato) applicabile agli stranieri residenti nel territorio nazionale, alla riforma del diritto internazionale privato del 1995¹⁵.

In questo quadro, va considerato come il nostro Paese sia stato in passato, identificato come terra d’emigrazione, almeno fino agli anni ’80: del resto, l’attenzione dello stesso costituente è stata rivolta alla tutela delle minoranze, in particolare alle minoranze linguistiche, intendendo fare riferimento alle comunità presenti storicamente sul territorio nazionale¹⁶. Il progressivo affermarsi dei flussi migratori di fine secolo ha portato il legislatore ad intervenire più con misure volte a controllarne ed a contrastarne l’aumento indiscriminato, con forme di regolazione dell’accesso o del soggiorno sul territorio che con discipline finalizzate al processo di integrazione degli stranieri. Così, la storicamente recente esperienza di comunità stanziali di stranieri sul territorio non ha ancora portato a vistosi problemi di confliggenza normativa in relazione ai rapporti familiari tali da indurre il legislatore a scegliere una linea politica per la disciplina del riconoscimento (o meno) di istituti giuridici (statuti familiari) di altri Paesi, né, di conseguenza, si può ancora parlare di trend giurisprudenziali definiti.

Secondo la riforma del diritto internazionale privato, il criterio dell’applicazione della legge ai casi relativi ai cittadini stranieri –con l’individuazione della normativa da applicare al caso – costituito dalla cittadinanza e, in subordine, quello della prevalente localizzazione della vita matrimoniale. In particolare, però, il giudice, individuata la normativa estera da applicare o di cui far valere gli effetti giuridici, è condizionato nella sua applicabilità alla valutazione della non contrarietà degli effetti da questa esplicita ai principi di ordine pubblico. Si attribuisce, perciò, al giudice di merito la valutazione sulla contrarietà (o meno) della norma all’ordine pubblico, che, in caso di normativa confliggente con la tutela costituzionale dei diritti

¹⁵ Legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

¹⁶ Per la tutela delle minoranze e principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, si veda E. PALICI DI SUNI, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli, Torino 2002, p. 15 e ss.

della persona, comporta una sorta di vaglio di legittimità costituzionale della normativa straniera: si dà vita, in tal modo, ad una forma di sindacato diffuso di costituzionalità che si sostanzia nell'applicazione o meno della norma straniera, sindacato, questo, che potrebbe diventare sempre più significativo in una società sempre più pluriculturale.

Se, infatti, la riforma del diritto internazionale privato del 1995 stabilisce, tra l'altro, che l'applicazione di una normativa straniera potrà avere luogo ove i suoi effetti non siano contrari all'ordine pubblico¹⁷, laddove si sottolinea la controversa concezione di ordine pubblico internazionale – al quale si vorrebbe fare riferimento per il diritto internazionale privato – che avrebbe un contenuto più limitato rispetto a quello di ordine pubblico interno¹⁸, si può certamente

¹⁷ La L. 31 maggio 1995, n. 218, di *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, stabilisce inoltre che nell'ipotesi in cui la legge straniera richiamata sia contraria all'ordine pubblico, la si applica mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana (art.16).

¹⁸ La prevalente giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che l'ordine pubblico internazionale, a cui fa riferimento l'art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, non coincida con le norme inderogabili del diritto interno (vale a dire con qualsiasi norma imperativa dell'ordinamento civile, che rileva invece come limite all'autonomia privata: così, in part., Cass., sez. un. civ., 8 gennaio 1981, n. 189, *Mrkvicka c. Wallach*, in *Rivista di diritto internazionale*. 1981, 891), ma sia costituito dai principi fondamentali della nostra Costituzione, ovvero da quelle altre regole che, pur non trovando in essa specifica collocazione, rispondono, nondimeno, all'esigenza, di carattere universale, di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e discendono da convenzioni o dichiarazioni internazionali comuni a tutti gli Stati (c.d. "*ius gentium*"), ovvero ancora da quelle altre particolarissime disposizioni che, per loro stessa natura, informano l'intero ordinamento, in modo tale che una loro eventuale lesione si traduce, immediatamente, in uno stravolgimento degli stessi "valori fondanti" dell'intero edificio ordinamentale. Cfr. Cass., sez. I civ., sent. 28 dicembre 2006, n. 27592, in *Foro It.* 2007, 6, p. 1789; Cass., sez. lav., sent. 26 novembre 2004, n. 22332, *Alitalia c. Buonocore*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, p. 11; Cass., sez. lav., sent. 4 maggio 2007, n. 10215, *Pietanza Bolognini c. Banca Roma*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, p. 5; Cass., sez. lav., 23 febbraio 2006, n. 4040, *Cossu c. Rai et alii*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2006, p. 2; Cass., sez. I civ., 6 dicembre 2002, n. 17349, *Soc. Finleader c. Grant Thornton*, in *Giust. Civ. Mass.*, 2002, p. 2133; Cass., sez. I civ., 6 dicembre 2002, n. 17349, in *Diritto e giustizia*, 2003, 3, p. 96; Cass., sez. I civ., sent. 10 marzo 1995, n. 2788, *Betrounesque c. Orsini*, in *Rivista di diritto internazionale*. 1996, p. 1068; e, nella giurisprudenza di merito, fra le più recenti: Corte App. Bari, sent. 13 febbraio 2009, mass. redaz., Corte App. Torino, sez. III civ., sent. 25 marzo 2009, in *Giur. Merito*, 2009, 11, p. 2760. *Contra*, invece, Cass., sez. I civ., sent. 28 dicembre 2006, n. 27592, in *Rivista di diritto*

internazionale. 2007, 3, p. 886, secondo cui il concetto di ordine pubblico interno e di ordine pubblico internazionale sono sostanzialmente sovrapponibili fra loro.

Di particolare interesse, ai fini del discorso che si conduce in testo, si presenta, poi, la più recente evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, nella quale, con particolare riferimento ai c.d. “reati culturali”, si afferma che la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e fra queste è senz’altro da ascrivere la famiglia) da una parte, la pari dignità sociale e l’eguaglianza senza distinzione di sesso (anche fra i coniugi), dall’altra parte e la tutela dell’integrità psico-fisica e il pieno sviluppo della persona umana (cittadino o straniero che sia, maggiorenne o minorenni), dall’altra parte ancora appartengono tutte al patrimonio di civiltà giuridica della Nazione e rappresentano, dunque, uno “sbarramento invalicabile” frapposto all’introduzione, nella società civile, di quelle consuetudini, prassi, e costumi, derivanti dal retaggio culturale o religioso del Paese di provenienza dello straniero, che si pongono in netto e radicale contrasto con essi (i casi riguardano soprattutto le modalità e il tipo di educazione impartita ai figli, il rapporto fra marito e moglie all’interno del coniugio, le modalità e i presupposti del riconoscimento di paternità). Cfr., in part., Cass., sez. VI pen., sent. 17 dicembre 2009 n. 48272; in senso conforme si v. anche Cass., sez. VI pen., sent. 26 novembre 2008, n. 46300 e Cass., sez. VI pen., 8 novembre 2002, n. 55, *Khouider*, in *Dir. e Giust.* 2003, 12, p. 106.

In dottrina, si veda, in generale, sui rapporti fra ordine pubblico interno e internazionale e sul concetto di ordine pubblico nel diritto internazionale privato: L. PALADIN, *Ordine pubblico internazionale e disposizioni costituzionali di eguaglianza*, in *Giur. Cost.*, 1960; P. BARILE, *I principi fondamentali della comunità statale ed il coordinamento fra sistemi: l’ordine pubblico internazionale*, coll. *Studi e pubblicazioni della Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Cedam, Padova 1969; P. BENVENUTI, *Comunità statale, comunità internazionale e ordine pubblico internazionale*, Giuffrè, Milano 1977; P. LOTTI, *L’ordine pubblico internazionale: la globalizzazione del diritto privato ed i limiti di operatività degli istituti giuridici di origine estera nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano 2005; L. FUMAGALLI, *L’ordine pubblico nel sistema del diritto internazionale privato comunitario*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2004, pp. 635–652; M. PASSARELLI-PULA, *L’ordine pubblico internazionale: baluardo o paralisi del diritto internazionale privato?*, in *Vita Notarile*, 1994, pp. 1002–1013; B. NASCIBENE, *Riconoscimento di sentenza straniera e “ordine pubblico europeo”*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2002, pp. 659–664.

Con riguardo al rapporto fra ordine pubblico “interno” e “internazionale” in materia di famiglia (l’altro settore, invero, rispetto al quale si è maggiormente appuntato l’interesse della dottrina, anche sulla scorta di alcuni casi giurisprudenziali, è quello del lavoro dipendente) si veda: F. CORBETTA, *Rapporti di coppia con elementi di estraneità e ordine pubblico internazionale*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, pp. 326–332; B. FICCARELLI, *Corte di cassazione e ordine pubblico internazionale: sul mancato riconoscimento di una sentenza di divorzio straniera*, in *Foro italiano*, 1995, pp. 3552–3559; mentre, con specifico riferimento ai problemi posti dal diritto “di famiglia” di derivazione islamica, utili appaiono i contributi di: R. CLERICI, *La compatibilità del diritto di famiglia mussulmano con l’ordine pubblico internazionale*, in *Famiglia e diritto*, 2009, fasc. 2, pp. 197–211; E.

assumere che in questo ampio concetto richiamato dal legislatore, siano ricompresi i principi costituzionali, dell'ordinamento in generale nonché quelli delle Convenzioni internazionali ratificate.

In proposito, appare esemplificativa una recente sentenza¹⁹, con cui il giudice ha ritenuto non applicabile la norma libica che vieta alla donna musulmana di sposare un uomo non musulmano – sottoponendo gli stranieri ad un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini libici musulmani – perché in contrasto con gli articoli con gli artt. 2, 3, 19 e 29 Cost., ed ha ordinato all'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali pur in mancanza del nulla osta al matrimonio rilasciato dall'ambasciata, di regola richiesto. Nulla osta che l'ambasciata libica in Italia non avrebbe mai potuto rilasciare in osservanza alla propria legislazione.

In questo quadro, si pensi anche ad altri istituti presenti negli ordinamenti di Stati islamici quali il diritto paterno alla costrizione matrimoniale della figlia violentata o della figlia demente senza il libero consenso della ragazza, istituti che sono totalmente in contrasto con i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Le stesse condizioni del matrimonio musulmano che si fondano sulla superiorità e supremazia del marito, così come, del resto, il ripudio unilaterale, situazioni decisamente lesive dei diritti della persona, ed in particolare della donna, si ripete, soggetto debole nella relazione familiare, possono configurarsi quali lesioni dei diritti che costituiscono il nostro patrimonio costituzionale .

È, però, difficile reperire recente giurisprudenza italiana in questo ambito probabilmente perché buona parte dei rapporti interni alla comunità sono regolati autonomamente, e, anche se di rilevanza giuridica, sfuggono generalmente al controllo delle istituzioni del Paese di accoglienza.

Unico ambito di interesse giurisprudenziale è, ad oggi, costituito dall'applicazione del diritto all'unità familiare²⁰ contenuto nella legislazione sull'immigrazione.

DE FEIS e F. TOMMASEO, *Contrarietà all'ordine pubblico del divieto islamico di riconoscere figli naturali*, in *Famiglia e diritto*, 2007, pp. 1117–1123; A. SINAGRA, *Ripudio-divorzio islamico e ordine pubblico*, in *Diritto, famiglia e persone*, 2007, pp. 163 – 168.

¹⁹ Trib. Tivoli, decr. 27 gennaio 2009, Pres. Scafaroni, Rel. Picaro. Tale pronuncia è in linea con altra giurisprudenza di merito degli anni '90 che dispensava le donne libiche dalla presentazione del nullaosta per le pubblicazioni.

²⁰ Su ricongiungimento familiare e poligamia, considerando che tale istituto

5. — Il ricongiungimento familiare, istituito previsto dalla legislazione comunitaria, ed implementato da normativa nazionale, è indice dell'importanza sociale della coesione familiare²¹, anche se, va rilevato, nella stessa direttiva del 2003 che ne disciplina le modalità, sono presenti anche significative limitazioni al diritto di realizzare l'unità familiare²².

Dalla normativa europea – come precedentemente rilevato – traspare una sorta di intolleranza ed inammissibilità di modelli familiari estranei alle tradizioni giuridiche e sociali dei Paesi di accoglienza, non consentendosi il ricongiungimento all'altro coniuge di famiglia poligama, ai conviventi non coniugati (divieto di ricongiungimento di altro coniuge) quando il soggiornante si trovi già in *status* di convivenza nello spazio europeo: in definitiva si prevede una sostanziale non accettazione del matrimonio poligamo, e, nel contempo, anche una possibile limitazione all'ingresso dei figli "naturali"²³. Si prevede, inoltre, che gli Stati possano revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno se il vincolo familiare sia venuto meno.

La condizione giuridica della donna straniera in Italia nell'ambito della tutela dell'unità familiare è disciplinata all'interno del T.U. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)²⁴, anche se la disciplina della materia ha subito diverse modifiche in questi ultimi anni,

costituisce una realtà che, in un'ottica occidentale, mortifica gravemente la donna si v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto all'unità familiare in Europa, tra "allargamento" dei confini e "restringimento" dei diritti*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2004, fasc. 1, p. 63 e ss.

²¹ Si veda il considerando n.4 della direttiva 2003/93 che fa riferimento alla stabilità socioculturale e per l'integrazione dei paesi terzi nello spazio europeo e si ricordi come la coesione economico sociale sia uno dei principali obiettivi del Trattato UE.

²² Tra i limiti più significativi presenti nella direttiva si consideri il rifiuto di ricongiungimento per i minori inferiori ai 15 anni, nonché la difficoltà considerata di ottenere l'autorizzazione al ricongiungimento dal momento che si consente agli Stati di rilasciare il provvedimento dopo un periodo di attesa fino a 3 anni.

²³ In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge. La direttiva *de qua* richiede, inoltre, ai richiedenti alcuni oneri tra i quali la dimostrazione di abitare in un alloggio a norma, richiedendo, pertanto, agli immigrati una condizione abitativa superiore spesso allo standard reale dei nativi.

²⁴ In particolare, nel Titolo IV (artt. 28-33), relativo a "Diritto dell'unità familiare e tutela dei minori".

derivanti dalla necessità di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria del 2003.

In base all'art. 29 T.U. n. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento del coniuge, ma con l'esplicita esclusione del coniuge separato legalmente e del coniuge minorenne. Queste restrizioni hanno l'obiettivo di evitare i matrimoni di comodo e contrastare i matrimoni forzati e, del resto, la stessa normativa europea consente la possibilità di respingere le domande di ingresso nel caso di matrimoni di comodo o qualora non vi siano più vincoli coniugali effettivi (art. 16). Un problema posto riguarda le conseguenze del venir meno della convivenza sulla revoca od il rinnovo del permesso di soggiorno del coniuge straniero di cittadino italiano in caso di cessata convivenza²⁵.

La direttiva comunitaria 2004/38/CE – relativa al diritto di circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari, e trasposta in Italia con il d.lgs. n. 30/2007 – non prevede il vincolo della convivenza come requisito necessario per il diritto di soggiorno del familiare straniero. L'eventuale cessazione della convivenza rileva soltanto, *ex art. 35 della direttiva*, nei casi di “abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio”.

In passato, la giurisprudenza della Corte costituzionale²⁶ ha negato l'estensione del diritto al soggiorno (il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) allo straniero convivente di fatto con un cittadino italiano. In tema di diritto al soggiorno di un non cittadino, infatti, la giurisprudenza costituzionale è stata costante nel negare la possibilità di estendere, attraverso un mero giudizio di equivalenza tra le due situazioni, la disciplina prevista per la famiglia legittima alla convivenza di fatto, richiamando l'affermazione secondo la quale “la convivenza *more uxorio* è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza della reciprocità e corrispettività dei

²⁵ A tale riguardo, in riferimento al diritto di soggiorno di familiari non comunitari di cittadini comunitari, va ricordato che, in passato, la Corte di giustizia si era pronunciata nel senso di considerare sciolto il vincolo coniugale solo dopo l'intervento della competente autorità, e, quindi, non nel caso di coniugi che vivano semplicemente separati.

²⁶ Si veda, in tal senso, Corte cost., ord. n. 313/2000 (relativa al caso di una cittadina polacca convivente di fatto con un cittadino italiano), ord.n. 192/2006, ord. n. 444/2006, ord. n. 118/2008.

diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima”²⁷.

Il Tribunale di Reggio Emilia²⁸ ha recentemente affrontato la questione del permesso di soggiorno legato alla necessità della convivenza matrimoniale, sulla base della nuova normativa europea. Per tale disciplina – ha deciso – non rileva che tra i coniugi sia intervenuta una separazione di fatto perché il cittadino straniero perda il suo diritto di soggiorno. Il Tribunale ha, inoltre, risposto all’obiezione dell’amministrazione ricorrente, secondo la quale la disciplina della direttiva del 2004 non possa essere applicata al coniuge entrato irregolarmente nel territorio italiano (sulla base di quanto previsto dall’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 30/2007), richiamando una sentenza della Corte di giustizia del 2008²⁹, che dava interpretazione dell’art. 3 della direttiva del 2004.

²⁷ Corte cost., sentt. n. 45 del 1980, n. 237 del 1986 e n. 127 del 1997.

²⁸ La questione sottoposta al giudice può così essere sintetizzata: una cittadina extracomunitaria irregolare aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano e ottenuto permesso di soggiorno per motivi familiari. A distanza di alcuni mesi veniva meno la convivenza (la ricorrente si era allontanata dal domicilio coniugale ed i due coniugi erano separati di fatto) e la questura aveva provveduto alla revoca del permesso di soggiorno richiamando l’art. 19 T.U. che, come visto, richiede che lo straniero sia convivente con il coniuge per ottenere e mantenere il permesso. Partendo dall’art. 23 d.lgs. n. 30/2007 che prevede che la disciplina prevista dalla direttiva del 2004 sul diritto di circolazione dei cittadini UE si applichi anche, ma solo se più favorevole, ai loro familiari stranieri, il giudice del tribunale di Reggio Emilia ha preso in esame i due sistemi normativi applicandoli al caso in esame, concludendo che la disciplina più favorevole è quella prevista dalla direttiva del 2004 così come trasposta dal d.lgs. n. 30/2007.

²⁹ In causa C-127/2008, caso *Metock/UK*. In tale sentenza la Corte di giustizia ha stabilito il principio in base al quale, ai fini dell’esercizio del diritto di soggiorno del coniuge straniero di cittadino comunitario, non rilevano né la data di matrimonio né le modalità con cui il coniuge straniero è entrato nel territorio ospitante.

La questione sottoposta al giudice può così essere sintetizzata: una cittadina extracomunitaria irregolare aveva contratto matrimonio con un cittadino italiano e ottenuto permesso di soggiorno per motivi familiari. A distanza di alcuni mesi veniva meno la convivenza (la ricorrente si era allontanata dal domicilio coniugale ed i due coniugi erano separati di fatto) e la questura aveva provveduto alla revoca del permesso di soggiorno richiamando l’art. 19 T.U. che, come visto, richiede che lo straniero sia convivente con il coniuge per ottenere e mantenere il permesso. Partendo dall’art. 23 d.lgs. n. 30/2007 che prevede che la disciplina prevista dalla direttiva del 2004 sul diritto di circolazione dei cittadini UE si applichi anche, ma solo se più favorevole, ai loro familiari stranieri, il giudice del tribunale di Reggio Emilia ha preso in esame le due normative (direttiva europea e norma italiana di attuazione) , concludendo che la disciplina più favorevole è quella prevista dalla direttiva del 2004.

Il Tribunale ha dunque stabilito che l'applicazione della disciplina dettata dalla direttiva del 2004 comporta l'annullamento della revoca del permesso di soggiorno per il coniuge di cittadino italiano, disposta sul presupposto della cessazione di fatto della convivenza.

Il Tar Piemonte,³⁰ ha, viceversa, deciso che non rileva, al fine della revoca della carta di soggiorno, neanche l'eventuale separazione legale tra coniuge straniero e cittadino comunitario. Inoltre, il diritto permane anche se il matrimonio è durato almeno tre anni prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento (art. 13 co. 2, direttiva medesima).

In relazione al riconoscimento del matrimonio poligamico, poi, il T.U. del 1998³¹ non esclude espressamente il ricongiungimento con

³⁰ TAR Piemonte, sent. 16 maggio 2007, n. 2676.

La vicenda era nata dalla revoca del permesso di soggiorno alla moglie straniera di un cittadino italiano prima del recepimento della direttiva 2004/38/CE e, quindi, ai sensi degli artt. 9 e 30.4, T.U. immigrazione, sulla base dell'avvenuta separazione legale dei coniugi. La coppia aveva convissuto in Italia dopo il matrimonio per 4 anni. La disciplina applicabile al caso concreto viene individuata nel d.p. r. 54/02 (artt. 3, 4 e 5) così come modificato dalla legge n. 29 del 2006, per rilevare come a seguito di tali modifiche siano stati tolti dal testo i riferimenti alla situazione del "coniuge non legalmente separato" che prima erano presenti. Ne consegue, come sottolinea la sentenza, che il diritto di soggiorno del coniuge straniero di cittadino comunitario non viene meno nemmeno dopo la separazione legale. Il diritto permane, infatti, sino al divorzio o all'annullamento del matrimonio (in conformità con quanto previsto dalla direttiva n. 2004/38/CE)

³¹Secondo l'art.29 del T.U. del 1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di

più di una moglie, anche se esso potrebbe essere escluso in base alla normativa comunitaria (in relazione al ricongiungimento), oltre che facendo valere il limite dell'ordine pubblico.

In questo quadro appaiono significative due decisioni giudiziarie con le quali, ai soli fini del ricongiungimento familiare, si sono, di fatto, e surrettiziamente riconosciute famiglie basate su matrimoni poligami.

Con ordinanza³² del Tribunale di Bologna, è stata definita la posizione in Italia di un nucleo familiare "poligamico" costituitosi legittimamente all'estero sulla base delle norme dell'ordinamento marocchino, nucleo presente nel territorio italiano. Secondo il giudice, il reato di bigamia può essere commesso solo dal cittadino italiano e sul territorio nazionale (art. 6 c.p.), essendo irrilevante il comportamento tenuto all'estero dallo straniero la cui legge nazionale

idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali [...].

³² Trib. Bologna, ord. del 12/3/2003.

Il ricorrente lamentava il diniego da parte dell'Ambasciata italiana a Riad del nulla osta per la richiesta di ricongiungimento con la propria madre, per asserita violazione dell'art. 28 T.U. immigrazione. L'ambasciata aveva negato il visto per il ricongiungimento familiare in quanto in precedenza aveva già concesso un visto per ricongiungimento a favore della prima moglie del genitore (anch'esso titolare di un nulla osta dal 2002), ricongiuntasi, però, con un altro figlio. Il visto di ingresso era dunque stato negato perché la permanenza nel territorio italiano della madre del ricorrente avrebbe determinato un caso di poligamia seppur in via "indiretta", essendo già presente nel territorio italiano la prima moglie del marito della donna. Il tribunale di Bologna dopo aver rilevato la sussistenza dei requisiti formali per godere del diritto al ricongiungimento, ha ritenuto che non sussistesse il reato di bigamia ex art. 556 c.p. né una violazione della legge italiana o dell'ordine pubblico.

riconosce il diritto alla poligamia; inoltre, l'art. 29, co. 1 lett. a), del T.U. citato che era stato azionato in quella fattispecie, è riferibile unicamente allo straniero che richiede il ricongiungimento: il limite stabilito da tale articolo non poteva essere invocato nel caso in esame (ricongiungimento richiesto dal figlio per la madre e non dal genitore bigamo) ma avrebbe potuto esserlo soltanto nel caso in cui fosse stato il genitore a chiedere il ricongiungimento di due mogli, così invocando gli effetti civili di entrambi i matrimoni nel nostro ordinamento. Secondo il giudice, nessun principio di ordine pubblico appare leso laddove i matrimoni contratti all'estero dal padre del ricorrente siano privi di effetti civili per l'ordinamento italiano.

Il Tribunale ha dunque dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego di autorizzazione all'ingresso ed ha così consentito il ricongiungimento alla donna sulla base della legittima richiesta al ricongiungimento presentata dal figlio, pur essendo quest'ultima "seconda moglie" e pur essendo già presente sul territorio italiano anche la prima moglie del padre del ricorrente.

Altro esempio, riferito però questo alla permanenza di una seconda moglie può essere visto nella decisione della Corte d' Appello di Torino³³ che ha permesso il ricongiungimento della seconda moglie al marito che già convive con la prima, (caso di matrimonio poligamico in atto). L'autorizzazione al ricongiungimento familiare è stata concessa nell'interesse del minore, per garantirgli la vicinanza del genitore, indipendentemente dal fatto che questo sia sposato o meno con l'altro genitore del figlio e che sia sposato in regime monogamico o poligamico.

³³ Corte App. Torino, 18 aprile 2001: "Ai sensi e per gli effetti degli art. 29 l. n. 40 del 1998 e 31 d.lgs. n. 286 del 1998, va consentita al coniuge extracomunitario di un cittadino anch'esso extracomunitario (di sesso maschile), munito di regolare permesso di soggiorno, svolgente in Italia un'attività lavorativa ed in condizioni familiari, abitative, economiche e sociali positive, di permanere in Italia allo scopo di consentire alla madre la prosecuzione delle cure parentali prodigate al figlio minore comune e rivelatesi d'esito felice, non rilevando in contrario che il marito, contratto legittimo matrimonio poligamico (bigamico) nella propria terra d'origine, viva in Italia anche con l'altra moglie: la permanenza in Italia della madre va, infatti, consentita non allo scopo di omologare un'unione matrimoniale poligamica, ma allo scopo di tutelare il primario e poziore diritto del minore a non essere separato, senza adeguato motivo, da uno dei genitori".

5. Nelle società multiculturali la presenza di un pluralismo normativo³⁴ è particolarmente problematica per gli stranieri immigrati, dovendo essi fare riferimento a una pluralità di norme, a fonti del diritto molteplici e eterogenee, non solo del diritto positivo degli Stati di provenienza, ma anche da quello derivante da tradizioni religiose, etniche, non necessariamente sempre riconosciuto dagli ordinamenti statuali di origine, ma non per questo meno effettive.

Non c'è dubbio che nel regolare le relazioni nelle famiglie degli immigrati e nel trattare le loro possibili situazioni conflittuali i Paesi europei si trovino a tener conto di esigenze contrastanti.

Se i giudici nazionali in base alle norme di diritto internazionale privato si trovano a dover individuare le fonti di diritto straniero applicabile ai cittadini non nazionali³⁵, tenendo in debito conto anche i profili di identità culturale e personale degli immigrati (finanche le loro consuetudini morali e religiose)³⁶, il loro compito più difficile sta nel vagliarne la compatibilità con il rispetto dei diritti della persona che costituiscono il patrimonio costituzionale nazionale e di quello internazionale – derivato questo dalle Convenzioni internazionali quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – che lo Stato con la ratifica, si è impegnato ad osservare e far rispettare.

Il criterio della nazionalità adottato dal legislatore italiano per l'applicazione del diritto privato del Paese d'origine allo straniero, può certamente salvaguardare l'identità del soggetto ma può anche portare a situazioni di confliggenza con l'ordine pubblico ed il rispetto dei principi dell'ordinamento.

³⁴ Per approfondite osservazioni in tema di società multiculturale, pluralismo normativo e inclusione, si veda F. BELVISI, *Una riflessione normativa tra la società multiculturale. L'esempio del matrimonio islamico*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2003, fasc. 4, p. 28 e ss.

³⁵ L'aver accordato ai coniugi (art. 30 L. n. 118/1995) una sia pure limitata possibilità di scegliere la legge applicabile ad una serie di rapporti privati che avendo natura patrimoniale, rientrano pur sempre nel diritto di famiglia, sembra essere una soluzione idonea a salvaguardare l'identità culturale. Sulla questione si veda F. CORBETTA, *Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico e ordine pubblico internazionale italiano*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, fasc. 3, p. 18 e ss.

³⁶ V.M. BOUCHARD, *Dalla famiglia tradizionale a quella multi-etnica e multiculturale: maltrattamenti ed infanzia abusata in "dimensione domestica"*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, fasc. 1, p. 19 e ss. L'A. considera le difficoltà dei giudici vino a pronunciarsi su comportamenti totalmente estranei alla nostra tradizione ed ai nostri costumi.

Non si può tollerare che sul territorio nazionale gli immigrati (e, in particolare, le donne, soggetti deboli nelle relazioni familiari) prestino acquiescenza a regole e pratiche delle loro comunità e famiglie in grado di violare, ad esempio, i diritti della persona così come tutelati nella Costituzione.

In caso di violazione dei diritti della persona lo Stato deve, pertanto, necessariamente adottare strumenti che possono essere non necessariamente solo repressivi, ma anche di sostegno e di mediazione, ma che non si trasformino comunque in una sorta di tolleranza buonista di pratiche lesive dei diritti.

È indubbio che la coesistenza di più culture in una società di accoglienza possa portare a situazioni di conflitto che devono essere attentamente ponderate anche nella ricerca di comportamenti ragionevolmente compatibili e tollerabili. Si può anzi, prevedere che, se in futuro si accentuasse ulteriormente il carattere pluriculturale della società, potrebbero anche diventare sempre meno disponibile un patrimonio di valori realmente condiviso e sempre più difficili soluzioni di tipo decisionistico.

Ma, se nel nostro ordinamento costituzionale il *nomos* della pacifica convivenza civile rimane cardine del sistema democratico, diventerebbe imprescindibile l'esigenza di aggregare le tradizioni e le identità culturali verso un modello quale quello nordamericano basato sul principio "*E Pluribus Unum*" – nell'esigenza di perseguire l'unità nella diversità, attraverso un costante equilibrio tra la prevalenza della cultura dei diritti e le regole di compatibilità tra culture. Si potrebbero, al limite, prevedere anche trattamenti giuridici differenziati nel rispetto delle diverse culture, in un percorso di integrazione con la realizzazione dell'eguaglianza nel rispetto delle differenze, purché però, ciò avvenga sempre nel rispetto dei diritti della persona.